

Capitolo XXXVI

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI

A) Dei Farmacisti e degli Esperti in biochimica

Art. 568. Ogniqualvolta che sia necessario, i Farmacisti e gli Esperti in biochimica sono obbligati a consigliare ai propri clienti il ricorso alla visita medica o odontoiatrica di fronte a mancata assistenza medica o odontoiatrica previa. Inoltre, nessun Farmacista o Esperto in biochimica può modificare una prescrizione se non con l' accordo espresso e previo dell' autore. In nessun caso può influire sugli assistiti per l' assunzione di specifici farmaci.

Art. 569. I Farmacisti e gli Esperti in biochimica sono obbligati ad adoperarsi perché nessun consulto di tipo medico avvenga ovvero venga pattuito presso i propri uffici o laboratori da parte di nessun soggetto.

Art. 570. I Farmacisti o gli Esperti in biochimica sono la garanzia della qualità dei prodotti dagli stessi utilizzati, elaborati o commercializzati, e non sono in nessun caso semplici intermediari. Le loro opinioni e azioni hanno grande valore per la Salute dei cittadini.

Art. 571. Nel caso di farmaci, i Farmacisti non solo assumono la responsabilità di fronte agli assistiti della qualità del prodotto in origine ma sono anche obbligati a conoscerne esattamente la sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione, come ad esempio, i farmaci che necessitano della catena del freddo.

Art. 572. Tutto quanto sopra espresso, oltre ad essere un obbligo etico, è anche obbligo legale, sia civile che penale.

B) Degli Infermieri

Art. 573. I professionisti, i tecnici e gli ausiliari di questa branca professionale sono obbligati a prestare i propri servizi:

- a) qualora una persona glielo richiedesse,
- b) nel rispetto della dignità insita della persona,
- c) senza opporre obiezioni per le convinzioni religiose, morali o etiche dei richiedenti né per il loro stato fisico o mentale,

d) possono esimersi per incompatibilità insorte da condizioni come quelle segnalate al comma c), informandone il dirigente.

Art. 574. Gli Infermieri sono obbligati ad adoperarsi per la tranquillità e la sicurezza dell' assistito, a cercare di alleviarne le sofferenze e a cooperare con i congiunti nelle richieste ragionevoli di questi ultimi. È contrario all' Etica propiziare o collaborare all' eutanasia attiva.

Art. 575. Il segreto professionale è una responsabilità etica e legale degli Infermieri. Qualora gli stessi partecipassero ad un' indagine, varranno le prescrizioni di cui al Libro III del presente Codice.

Art. 576. Nel caso fosse richiesta la loro dichiarazione da testimoni, sono obbligati a informare tale circostanza al dirigente e a richiedere l' assistenza giuridica del caso.

Art. 577. Di fronte a ogni obiezione circa la cura professionale da parte di colleghi, gli Infermieri sono obbligati a informarne il proprio dirigente e, se necessario, alla propria associazione professionale e addirittura alla giustizia ordinaria.

Art. 578. Gli Infermieri sono obbligati a mantenere aggiornate le proprie conoscenze sia per quanto riguarda l' assistenza dei soggetti che le cure ambientali e l' uso di sostanze tossiche.

Art. 579. Gli Infermieri sono obbligati a essere accurati nel rapporto con gli altri membri dell' équipe sanitaria.

Tra i diritti degli Infermieri si sottolineano:

- a) richiedere informazione da fonti responsabili;
- b) richiedere il parere del Comitato di Etica della propria associazione professionale o dell' istituzione in cui lavora.

C) Dello Strumentista chirurgico

Art. 580. Lo Strumentista chirurgico è obbligato ad assistere il malato dal momento in cui lo stesso entra in sala operatoria, a conoscerne la cartella clinica e l' atto chirurgico immediato, prevedendo la possibilità di cambiamenti del piano iniziale.

Art. 581. Lo Strumentista chirurgico è obbligato a evitare in tutti i casi di abbandonare il malato durante l'atto operatorio e di delegare su nessuna persona alcune delle funzioni che gli sono inerenti.

D) Dei Fisioterapisti

Art. 582. La responsabilità dell'assistenza kinesioterapica è indelegabile non potendo affidarla a personale ausiliare né assumere personale idoneo anche se studenti del Corso di laurea, per eseguire le attività di propria responsabilità.

Art. 583. Il Fisioterapista è obbligato a redigere la relativa cartella clinica e a preservarne la privacy.

Art. 584. Dal punto di vista delle pratiche ritenute eterodosse, il Fisioterapista è obbligato a ricordare che diverse procedure di questo ambito sono state riconosciute nella prassi medica, benché non tutte scientificamente e legalmente autorizzate.

E) Degli Odontoiatri

Art. 585. Per quanto riguarda l'Etica speciale dell'esercizio dell'Odontoiatria, hanno rilevanza le regole in seguito specificate:

- a) non è etico accettare quali collaboratori gli odontotecnici esercenti illegalmente la loro attività;
- b) è contrario all'Etica l'intervento di odontotecnici con il carattere di ausiliari in ambulatori odontoiatrici.

Art. 586. L'esercizio della professione di odontoiatra richiede investimenti economici in materiali, motivo per cui non agisce contrariamente all'Etica chiunque richiedesse in anticipo il pagamento parziale o totale dell'onorario del caso.

F) Degli Psicologi

Art. 587. Vista l'evoluzione sociale moderna, il loro ruolo è particolarmente significativo nelle seguenti aree:

- a) cura del paziente tossicodipendente,
- b) cura del paziente malato di mente,
- c) cura del paziente portatore di AIDS,

- d) cura del paziente incurabile,
- e) cura del paziente in situazione pre e post trapianto.

Art. 588. Vista l' importanza dei problemi sopra segnalati, è di particolare rilevanza che questi professionisti si adoperino per ricevere una formazione scientifica tale da consentir loro l' idoneità di base necessaria.

G) Dell' Ingegneria e dell' Architettura ospedaliera

Art. 589. Il professionista è obbligato ad esercitare la professione in accordo con le norme e con i principi scientifici accettati, premettendo che l' obbligo di proteggere la salute, la sicurezza ed il benessere dei soggetti, così come l' integrità e la sicurezza dell' habitat, degli stabilimenti e degli impianti delle istituzioni sanitarie dipenderà dal proprio giudizio professionale.

Art. 590. Il professionista è obbligato a custodire confidenzialmente l' informazione sugli aspetti medici ottenuta durante l' esercizio della propria attività professionale, con la sola eccezione della richiesta da parte della Giustizia o delle autorità competenti, o per motivi di sicurezza o di protezione della salute dei soggetti, o dell' integrità e/o sicurezza dell' habitat, degli stabilimenti e degli impianti delle istituzioni sanitarie.

H) Degli amministratori, dei revisori e di altri professionisti dell' area

Art. 591. Gli economisti, i commercialisti, gli amministratori e gli altri professionisti legati ai Servizi sanitari sono obbligati specialmente a difendere il principio etico di GIUSTIZIA relativamente all' assegnazione delle risorse e all' auditing delle procedure.

I) Dei Dietisti

Art. 592. I Dietisti sono obbligati specialmente a mantenersi lontano dall' influenza commerciale esercitata dai fornitori di prodotti dietetici.

Art. 593. I Dietisti sono obbligati a fare attenzione circa la qualità dei prodotti utilizzati nel loro lavoro professionale, specie di quelli suscettibili a situazioni di conflitto per la loro origine transgenica.

L) Delle Ostetriche

Art. 594. L'attività professionale delle Ostetriche non è autonoma e quindi è strettamente connessa al lavoro in équipe con lo specialista.

Art. 595. È grave mancanza etica e legale l'intervento di queste professioniste in procedure abortive anche sotto forma di semplice collaborazione.

M) Dei professionisti del Servizio sociale

Art. 596. La loro azione nell'intimità del soggetto e/o dei congiunti li obbliga particolarmente nelle attività connesse alla confidenzialità dell'informazione.

Art. 597. È grave mancanza etica la discriminazione basata nella conoscenza di aspetti privati dei soggetti sotto la loro gestione.